



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE "GIOVANNI MELI"

Via Salvatore Aldisio, 2 - 90146 PALERMO - Tel. 091/6884720 - Fax 091/6889168

Sito web: www.liceomeli.gov.it - Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC:

papc030004@pec.istruzione.it - Codice Fiscale: **80017420821** - Codice Meccanografico: **PAPC030004** - Codice

Univoco Ufficio: **UFLSPI**

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Riferimenti normativi

- Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile
- Art.61 della L. 11/07/1980 n. 312
- D.L.vo 297/94; DI n. 44 del 01/02/01; D.L.vo 81/08
- Art. 28 – 29 (comma 5) – 44 – 47 del C.C.N.L. – Comparto Scuola 2006/2009 del 29/07/2007
- Tabella A CCNL 29.11.2007 Profilo Professionale collaboratore scolastico ATA
- Regolamento d'Istituto del Liceo Meli

Destinatari: Docenti – Collaboratori scolastici

Premessa

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

Al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2047 - 2048 c.c. e art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell'anno scolastico in corso.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente e, in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.

Orario di servizio

Si precisa che la puntualità, soprattutto all'inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del servizio scolastico che deve essere garantito con la piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche. Pertanto, in caso di ritardi o allontanamenti dal servizio per motivi personali o di salute, deve essere informato in tempo utile l'Ufficio di Segreteria e il Docente Vicario per dare tempo e modo di provvedere all'organizzazione della vigilanza sugli alunni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE "GIOVANNI MELI"

Via Salvatore Aldisio, 2 - 90146 PALERMO - Tel. 091/6884720 - Fax 091/6889168

Sito web: www.liceomeli.gov.it - Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC:

papc030004@pec.istruzione.it Codice Fiscale: **80017420821** - Codice Meccanografico: **PAPC030004** - Codice

Si ricorda inoltre che “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi” (Art. 29, comma 5 del C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29/11/2007).

Norme comuni

Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti.

Anche al fine di evitare ogni “vuoto” nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3. durante i cambi di turno tra i professori;
- 4. durante l'intervallo/ricreazione;
- 5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- 6. riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
- 7. durante il tragitto aula/palestre – laboratori-campi sportivi – teatro – aula seminari.

Istruzioni

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe compresi gli studenti che, per motivi disciplinari, sono stati temporaneamente allontanati dall'aula.

La vigilanza deve essere assicurata con la presenza del docente anche durante le assemblee di classe autorizzate.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, deve, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno.

L'insegnante può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall'aula, dal laboratorio o palestra controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario.

Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall'aula più di due studenti alla volta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE "GIOVANNI MELI"

Via Salvatore Aldisio, 2 - 90146 PALERMO - Tel. 091/6884720 - Fax 091/6889168

Sito web: www.liceomeli.gov.it - Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC:

papc030004@pec.istruzione.it Codice Fiscale: **80017420821** - Codice Meccanografico: **PAPC030004** - Codice

Univoco Ufficio: **UFLSPI**

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'atrio d'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con compiti di vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affida la sorveglianza della classe al collaboratore scolastico del piano.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2^a ora o successiva o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di eccessivo ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

Per le attività didattiche che prevedono il trasferimento della classe in laboratori, palestre, campi sportivi, gli alunni si sposteranno in modo autonomo e ordinato sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici assegnati alle diverse aree; i docenti sono tenuti a farsi trovare nello spazio interessato.

Per le attività che si svolgono in teatro, aula seminari e altre aule specificatamente assegnate, il docente dell'ora accompagnerà la classe 5 minuti prima dell'inizio dell'attività e affiderà gli alunni al docente successivo che è tenuto alla vigilanza per il periodo di svolgimento dell'attività corrispondente alla propria ora di lezione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE "GIOVANNI MELI"

Via Salvatore Aldisio, 2 - 90146 PALERMO - Tel. 091/6884720 - Fax 091/6889168

Sito web: www.liceomeli.gov.it - Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC:

papc030004@pec.istruzione.it Codice Fiscale: **80017420821** - Codice Meccanografico: **PAPC030004** - Codice

Univoco Ufficio: **UFLSPI**

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Ai fini della sorveglianza, s'individuano i seguenti spazi comuni:

- Corridoi antistanti le aule
- Agorà
- Spazio bar/ristoro
- Campi sportivi esterni

La vigilanza sugli alunni nei periodi di intervallo-ricreazione, salvo diverse disposizioni della Presidenza, è assicurata dai docenti impegnati con la classe nell'ora di inizio e nell'ora di fine ricreazione, vigilando in aula e nel corridoio antistante.

Gli studenti che intendono frequentare gli spazi comuni, devono uscire ordinatamente dall'aula, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici assegnati ai corridoi e agli spazi comuni.

Si ricorda che durante l'intervallo tutti gli studenti devono uscire dai laboratori e dalle palestre.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano sugli spazi di competenza prestando particolare attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti.

5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio scolastico

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di vigilare durante il transito degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio.

I docenti dell'ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti fino all'uscita dell'edificio.

6. Vigilanza sui "minori per emergenze/soccorso"

La vigilanza sui "minori per emergenze/soccorso", nella fattispecie alunni portatori di handicap, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente comunale e dal docente della classe, coadiuvati dai collaboratori scolastici, in particolare da quelli dedicati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL.

7. Vigilanza durante le attività pomeridiane extra-curricolari

La vigilanza durante le attività progettuali pomeridiane e le pause è affidata ai docenti che svolgono la funzione di esperto, ai tutor e ai collaboratori scolastici assegnati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE "GIOVANNI MELI"

Via Salvatore Aldisio, 2 - 90146 PALERMO - Tel. 091/6884720 - Fax 091/6889168

Sito web: www.liceomeli.gov.it - Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC:

papc030004@pec.istruzione.it Codice Fiscale: **80017420821** - Codice Meccanografico: **PAPC030004** - Codice

Univoco Ufficio: **UFLSPI**

8. Vigilanza durante le visite guidate e viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della L. 312 dell'11.7.80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Pertanto, ai sensi della normativa di cui al comma 2, ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.